

CCLXXXI.

## TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1908

## Presidenza del Presidente MANFREDI.

**Sommario.** — Il senatore Pierantoni fa alcune dichiarazioni relative al processo verbale della tornata precedente, che viene quindi approvato — Presentazione di disegni di legge — Messaggio del Presidente della Corte dei conti — Comunicazione del Presidente — votazione a scrutinio segreto — Discussione del disegno di legge: « Devoluzione del patrimonio della abolita Corporazione dell'arte della lana alla Camera di commercio di Firenze » (N. 634) — Parlano nella discussione generale i senatori Penserini e Lamberti, il relatore, senatore Mariotti Giovanni, e il ministro di agricoltura, industria e commercio — Dopo approvazione di un ordine del giorno dell' Ufficio centrale, accettato dal ministro di agricoltura, industria e commercio, la discussione generale è chiusa — Senza discussione si approvano i tre articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto — Presentazione di relazioni — Senza discussione viene approvato il disegno di legge: « Disposizioni per agevolare le operazioni di trasferimento e di tramutamento delle rendite nominative » (N. 934) — Chiusura e risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri della marina, della pubblica istruzione, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, ed il sottosegretario di Stato pel tesoro.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

PIERANTONI. Domando di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Io ieri mi ero iscritto per parlare sul disegno di legge: « Approvazione di tre convenzioni firmate all'Aja il 14 luglio 1895 fra l'Italia e vari Stati di Europa », credendo che sarebbe venuto a discussione nella seduta di oggi. Il Senato, il quale fa sempre bene e presto, invece approvò la legge nella seduta di ieri.

Io dovevo fare due sole raccomandazioni. L'una di dare indicazioni prima che fosse vo-

tato quell'ordine del giorno che l'onor. Arcoleo, da me pregato, presentò a nome della Commissione dei trattati.

L'altra per fornire al Senato alcune notizie che avrei desunte dal discorso da me pronunciato nelle giornate dell'8 e 12 aprile 1905 e da documenti ricevuti dall'Aja. Per riparare a questa omissione involontaria, presenterò interpellanze, avvertendo che potranno essere rinviate a nuovo anno, per l'urgenza che ha la nostra assemblea di discutere altre leggi e di terminare i lavori, essendo prossima la fine dell'anno.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale della seduta di ieri si intende approvato.

## Presentazione di disegni di legge.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. A nome dell'onorevole ministro del tesoro, ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento.

Autorizzazione della spesa di lire 216,402.59 occorrenti per corrispondere all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma le maggiori somme occorse pel riscaldamento e ventilazione delle cliniche universitarie al Policlinico Umberto I, durante gli esercizi 1906-907 e 1907-1908;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 43,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 43 « Spese per la Camera dei deputati » (Spesa facoltativa) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908.

Pregherei il Senato di voler dichiarare d'urgenza questi disegni di legge, specialmente il primo, perchè la natura stessa della spesa mostra a quali bisogni incalzanti si debba sollecitamente provvedere.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi disegni di legge che, se non vi sono osservazioni in contrario, saranno dichiarati d'urgenza ed inviati alla Commissione di finanze.

Messaggio del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di un messaggio della Presidenza della Corte dei conti.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

« Roma, 16 dicembre 1908.

« Ai termini della legge 15 agosto 1867, numero 3853, mi prego di rimettere alla E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalle Sezioni unite della Corte nella prima quindicina nel mese di dicembre 1908.

« Il Presidente  
« DI BROGLIO ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che in luogo del defunto senatore Brusa, negli Uffici centrali che esaminano i seguenti disegni di legge: - Costituzione in comune della frazione di Asigliano, parte del comune di Orgiano in provincia di Vicenza. - Costituzione in comune della frazione di Chiuppano. - Distacco dal comune di Casorezzo (provincia di Milano) della frazione di Ossuna e di costituzione di quest'ultima in comune - ho nominato il senatore Bettoni.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge, ieri approvati per alzata e seduta:

1° Sul regime dei tratturi del Tavoliere di Puglia;

2° Approvazione di tre Convenzioni firmate all'Aja il 14 luglio 1905, fra l'Italia e vari Stati di Europa.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per questa votazione.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Devoluzione del patrimonio dell'abolita Corporazione dell'arte della lana alla Camera di commercio di Firenze » (N. 634).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Devoluzione del patrimonio dell'abolita Corporazione dell'arte della lana alla Camera di commercio di Firenze ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del progetto di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 634).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nella relazione vi è un ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

Domando al relatore se su questo ordine del giorno ha qualche cosa da dire, e gli do quindi facoltà di parlare.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Ringrazio l'onor. Presidente di avermi dato la facoltà di parlare, che io non avevo chiesta. L'Ufficio centrale ha proposto un ordine del giorno, che mi sembra di avere largamente svolto nella mia relazione, e non crederei quindi vi sia bisogno di aggiungere per ora altri schiarimenti, pronto, del resto, a darli, se alcuno degli onorevoli colleghi lo richiedesse...

PENSERINI. Domando la parola.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. E da che sento che altri senatori chiedono di parlare su questo argomento, mi riservo di spiegar loro la portata di quest'ordine del giorno, dopo che essi avranno parlato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Penserini.

PENSERINI. Ammirato della splendida relazione dell'Ufficio centrale per la quale faccio le mie congratulazioni al relatore, mi sono così persuaso delle ragioni addotte per giustificare la proposta dell'ordine del giorno, che io credo che quanto in esso è raccomandato, si debba invece tradurre in aggiunte all'art. 2 della legge.

Ho abbastanza esperienza di cose parlamentari e giuridiche per sapere che gli ordini del giorno contano assai poco, ma conta invece quello che è scritto nella legge. Le leggi non sono fatte per un mese, per uno o due anni, sono fatte per durare molto tempo, senza parlare di perpetuità, che sarebbe una sciocchezza. Col decorso lungo del tempo non si ricordano più gli ordini del giorno, perchè difficilmente si ricorre alle fonti per interpretare una legge, specialmente poi cogli ordini del giorno, quando nel testo della legge non si trova nulla che li ricordi.

Il più delle volte avviene che gli ordini del giorno sono completamente dimenticati, e non hanno alcuna efficacia.

L'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale contiene tre concetti. Il primo che, permettendo l'alienazione degli edifici, si impongano agli acquirenti alcune condizioni, che dovranno essere emanate dalla Commissione conservatrice dei monumenti, necessarie alla tutela di tutto ciò che in detti edifici ha importanza storica od artistica.

Evidentemente ciò è tanto giusto che n'è sentita da tutti l'utilità; e questa proposta non

ha bisogno di giustificazione, ma è bene includerla nella legge perchè diversamente gli edifici saranno alienati e l'acquirente, se condizioni non siangli imposte ispirandosi unicamente al proprio interesse, farà il comodo suo. L'altro concetto è che pur conservando alla Camera di commercio l'amministrazione che ha dei beni dell'antica arte della lana, ne tenga un'amministrazione separata, non confonda il patrimonio di questo antico ente, che nessuno ha distrutto, col patrimonio proprio e tenga conti separati. E ciò è bene, altrimenti si corre pericolo che non sia questione di sola lana ma che si divori oltre la lana anche l'agna.

Terzo concetto è quello di non limitare la indicazione dell'uso dei beni che derivano da questo patrimonio a vantaggio del commercio in generale ma specificare una preferenza alla città di Firenze. Ed è giusto. L'istituzione non è estesa a tutto il perimetro della Camera di commercio di Firenze, ma è istituzione eminentemente fiorentina e quindi seguendo tale concetto dell'Ufficio centrale nell'ordine del giorno, propongo che, pur mantenendo la destinazione accennata nell'art. 2 si soggiunga: «dando però la preferenza a fondazioni o mantenimento d'Istituti d'istruzione artistica industriale nella città di Firenze».

Riassumendo, la mia proposta si riduce a questo di aggiungere cioè all'art. 2 i concetti contenuti nell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale.

Non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale.

#### ORDINE DEL GIORNO

Il Senato, plaudendo al concetto che ispira il disegno di legge, cioè l'abolizione di antichi vincoli tradizionali, non più compatibili colle presenti condizioni dell'industria, fa voti:

1° che nell'autorizzare la vendita degli edifici dell'antico Patrimonio dell'Arte della lana, vengano imposte agli acquirenti quelle condizioni che dalla Commissione conservatrice dei monumenti saranno giudicate necessarie alla tutela di tutto ciò che, in detti edifici, ha importanza storica o artistica;

2° che le rendite del Patrimonio dell'Arte della lana, pur continuando ad essere ammini-

strate dalla Camera di commercio di Firenze, costituiscono però un'amministrazione speciale con bilanci e conti separati;

3° che fra gli scopi di utilità del commercio e dell'industria, cui quelle rendite debbono essere destinate, abbiano la preferenza la fondazione ed il mantenimento d'Istituti d'istruzione artistica-industriale nella città di Firenze.

MARIOTTI G., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Io ed i miei colleghi dell'Ufficio centrale, dopo un attento e coscienzioso esame del disegno di legge, abbiamo creduto di dover limitare le nostre proposte alla presentazione di un ordine del giorno, e non di un emendamento, come avrebbe desiderato il collega Penserini.

Ci siamo limitati alla presentazione di un ordine del giorno, perchè è così grande la fiducia che noi abbiamo nell'onorevole ministro, cui deve questo disegno di legge, che siamo stati certi che bastava il proposto ordine del giorno, accompagnato col voto autorevole del Senato, per dargli modo d'ottenere dalla onorevole Camera di commercio di Firenze il soddisfacimento dei nostri giusti desideri, e non abbiamo creduto fosse assolutamente necessario il rimandare di nuovo questo disegno di legge dinanzi all'altro ramo del Parlamento.

A noi, ripeto, parve bastasse mettere meglio in luce alcuni punti che nel testo dei proposti provvedimenti legislativi apparivano dubbi e incerti, perchè fossimo sicuri che il ministro avrebbe adoprato tutta la sua autorità per far sì che il patrimonio dell'arte della lana non avesse a soffrire da questo disegno di legge detrimento alcuno.

Il disegno di legge ha uno scopo ottimo; esso cerca eliminare certi vecchi vincoli di inalienabilità e di uso che non sono più compatibili coi tempi nostri e che hanno dato poco giovamento all'arte della lana in Firenze, anzi, forse, le hanno nociuto, perchè là è decaduta, mentre in molte altre città ha prosperato. È prospera, infatti, non solo in molte provincie dell'alta Italia, ma anche nella città di Prato, che è nella stessa provincia di Firenze, e a soli 18 chilometri dal capoluogo; e là sono sorti edilizi nuovi e grandiosi per la tiratura dei panni, liberi da legami di antiche corpo-

razioni e da nuovi vincoli di Governo, e danno per l'arte della lana ottimi risultati, mentre, invece, le vecchie gualchiere e i tiratoi di Firenze sono ormai, da molti anni, deserti.

Approvati, adunque, in massima i savi e moderni concetti che hanno ispirato il disegno di legge, all'Ufficio centrale, rimaneva un solo dovere da compiere; quello di togliere di mezzo i dubbi che potevano nascere nell'applicazione di alcuni dei provvedimenti proposti.

Ci preoccupò, prima di tutto, la possibilità che, nella fretta di vendere, si fosse mancato ai riguardi necessari a tutto ciò che, negli edilizi dell'arte della lana, ha un'importanza storica o artistica. Noi siamo gelosi dei monumenti nazionali, ma non siamo poi addirittura meticolosi, non siamo bigotti dei monumenti; però, quando si tratta della gloriosa arte della lana, pare a noi che qualunque ricordo di essa rimanga ancora in quei vecchi edilizi, debba essere salvato come monumento di una delle corporazioni più benemerite e più caratteristiche della nostra storia e della nostra vita municipale e nazionale.

Quindi, qualunque stemma, qualunque asta di ferro che porti ancora in alto l'agnello vesillifero dell'antica corporazione, qualunque iscrizione che si trovi sui vecchi monumenti, pare a noi - e parrà indubbiamente anche all'onor. ministro dell'istruzione pubblica, che siamo lieti di vedere qui presente - pare, ripetiamo, che debba conservarsi con ogni cura, scrupolosamente, religiosamente.

Se il mettere nel contratto di vendita il vincolo di conservare qualche simbolo di quegli antichi artieri, in quel punto preciso in cui la loro potente corporazione lo murò, potesse recare un deprezzamento allo stabile, in modo da arrecare danno a questa dolciosa liquidazione del patrimonio dell'arte della lana, noi ci saremmo fermati.

Ma quale danno può arrecare ad un proprietario l'obbligo di conservare sul posto un'iscrizione, uno stemma, l'obbligo di lasciar volteggiare ancora sulla vecchia asta di ferro, all'alto delle torri, la mansueta agnella dei lanaiuoli? Non è una incomoda ed onerosa servitù, ma, anzi, è un titolo di onore e di maggior pregio che si aggiunge all'edificio; titolo che forse l'acquirente di oggi apprezzerà egli stesso, e certo i suoi eredi apprezzeranno domani, e che

in ogni modo saprà apprezzare il paese, che sa trattarsi di una gloria sua e delle più insigni.

Ecco perchè abbiamo espresso per primo questo nostro desiderio nell'ordine del giorno.

Si dirà forse: c'è bisogno di votare un ordine del giorno speciale su questo argomento e per i soli edifici dell'arte della lana, mentre per la tutela dei monumenti abbiamo delle leggi rigorose vigenti, in Toscana e fuori, e domani speriamo avere una legge, unica in tutta Italia, ancor più stringente e severa?

Sta bene la legge toscana; e noi affrettiamo anche col desiderio l'approvazione della legge nuova; ma, ad ogni modo, per ciò che riguarda l'arte della lana, che ebbe tanta gloria e lascia tante memorie, pare a noi giovi, non nuoccia, aggiungere alla legge precisi e più severi patti contrattuali; pare a noi sia compito del Senato il richiederli.

Il secondo dei nostri desiderii è che si tenga separata l'amministrazione del patrimonio dell'arte della lana da quella degli altri beni e redditi della Camera di commercio di Firenze.

Di chi sia il patrimonio dell'arte della lana è forse ancora da discutere. Era indubbiamente dell'arte della lana, quando quell'antica Corporazione aveva personalità giuridica. Ma un *motu-proprio* di Pietro Leopoldo I del 1° febbraio 1770 distrusse — e allora a lui ne fu data grande lode — tutte le antiche corporazioni delle arti e i tribunali che da esse avevano avuto origine; e costituì sulle rovine di quelle antiche istituzioni, una Camera di commercio, arti e manifatture, la quale dal 1770 visse stentatamente fino al 1781.

Quella Camera di commercio non era un ente morale come erano le antiche Arti; quindi, essa non poteva possedere. Era un ufficio di Stato, un *Regio Dipartimento*, come si soleva dire allora, e nulla più; ma il Principe, nel togliere alle antiche Corporazioni i loro beni e la loro stessa esistenza di enti morali, stabili che i beni dell'Arte della lana non fossero venduti, ma venissero, invece, conservati ed amministrati da questo nuovo ufficio pubblico, che egli allora creava; e fossero amministrati a vantaggio di coloro che avevano interesse di valersi delle gualchiere, dei tiratoi, dei lavatoi e degli altri edifici dell'Arte della lana; questi edifici quindi, rimasero affidati, non come a nuovi proprietari, ma soltanto come ad amministratori,

ai deputati della Camera di commercio dal 1770 fino al 1781. Nel 1781, con un nuovo *motu-proprio* del 29 maggio, lo stesso Principe, che aveva creato la Deputazione della Camera di commercio, credette utile di sopprimere quel nuovo Istituto, che, ormai non serviva più ai bisogni per i quali era stato costituito; e allora divise le attribuzioni della disciolta Camera di commercio fra il vecchio Auditore di essa, cui rimasero affidati gli uffici giurisdizionali, ed il Provveditore della stessa Camera, che doveva occuparsi solo degli affari amministrativi. Questi, però, non doveva ingerirsi dei beni dell'Arte della lana, perchè il Granduca con un altro *motu-proprio* dello stesso giorno 29 maggio 1781, stabilì che quei beni dovessero passare a beneficio di una nuova comunità di Firenze, che si riservava di costituire.

La nuova comunità fu, infatti, costituita con una legge del 20 novembre dello stesso anno, ma ebbe carattere di un altro dei tanti uffici di Stato, o *Regi Dipartimenti*, con cui allora si andava man mano distruggendo ogni ricordo delle antiche libertà comunali; ed è ben doloroso il pensare che la comunità di Gino Capponi e di Ferruccio dovesse essere ricostituita con un *motu-proprio* di un principe della Casa di Lorena e ricostituita in quel modo!

Ma il fatto è così; e, pur troppo, a quella larva di comunità neppure si consegnò il patrimonio all'Arte della lana, come era doveroso di fare; giacchè il liquidatore della soppressa Camera di commercio con una lettera del 15 gennaio del successivo anno 1782, scriveva al Principe che gli pareva non fosse l'amministrazione di quei beni « adattata all'indole della nuova comunità di Firenze nè a qualunque Regio Dipartimento » e consigliava, perciò, venissero dati alla Compagnia di S. Onofrio e dei tintori Lanaioli. Il Granduca accettò il consiglio, e con un rescritto dello stesso giorno 15 gennaio stabilì che così fosse fatto. Ma allora sorse un altro aspirante all'amministrazione di quei beni: l'Opera del duomo di Firenze, che, forse, ancora sentiva l'antico affetto verso l'Arte della lana, ardita costruttrice del meraviglioso tempio e che, oltre a ciò, aveva anche nel sbarcarsi al peso di quell'amministrazione, un piccolo interesse proprio.

Precisamente in quei giorni si demolivano i magazzini, in cui si conservavano da secoli le

lunghe travi della fabbrica del Duomo, e sull'area di essi si fabbricava il Teatro degli Intrepidi, detto, poi, il Teatro Nuovo. Allora l'Opera parrocchiale pensò che il Tiratoio lungo l'Arno avrebbe potuto servire per collocarvi le travi rimaste esposte alle intemperie; e fece istanza al Granduca perchè, invece di dare quel Tiratoio e gli altri beni dell'Arte della lana alla Compagnia di S. Onofrio, li desse all'Opera, la quale avrebbe potuto, così, mettere al coperto le sue travi nell'ampio locale a terreno del Tiratoio di lung'Arno e si sarebbe anche occupata di amministrare con ogni cura tutto il resto.

Il Granduca approvò ancora una volta, e con rescritto del 15 ottobre stabilì che i beni dell'Arte della lana fossero tolti alla Compagnia di S. Onofrio e dati all'Opera della cattedrale; e, infatti, il 13 dicembre di quello stesso anno 1782, col rogito del notaio Falugi, che vediamo citato nell'art. 1 del disegno di legge, quei beni furono finalmente consegnati all'Opera di Santa Maria del Fiore.

Così quei poveri beni, in due soli anni, nel 1781 e nel 1782, sono passati man mano a quattro diversi proprietari: la Camera di commercio, la comunità di Firenze, la Compagnia di S. Onofrio e l'Opera di S. Maria del Fiore. Ho detto a quattro proprietari, ed ho detto male: essi sono passati sotto le cure di quattro diversi amministratori, ma il proprietario rimase sempre uno solo, il Principe, che ne disponeva liberamente come di cosa sua, il Principe che impersonava in sé lo Stato ed il comune, sicchè non può facilmente giudicarsi oggi se quei beni, soppressa l'Arte che li aveva posseduti per tanto tempo, siano passati in proprietà dello Stato o della città di Firenze: certo erano beni di un Demanio pubblico, che forse i giudici determineranno un giorno se comunale o governativo.

L'Opera di S. Maria del Fiore tenne i beni dell'antica Arte della lana, e li custodì con molta cura fino al 1812; ma frattanto con la legge del 10 termidoro anno XI, erano state costituite in tutto l'Impero francese le Camere di commercio; ed anche Firenze ebbe la sua per decreto dell'Imperiale Giunta di Toscana, del 2 settembre 1808; e questa, quasi vantando qualche diritto di *post liminia*, come se ancor fosse l'antica Camera di commercio soppressa nel 1781, insistette a lungo presso il Governo

imperiale perchè togliesse all'Opera di S. Maria e desse a lui l'amministrazione dei beni dell'Arte della lana; ciò che fu fatto col decreto imperiale del 14 luglio 1812, del quale è cenno nell'art. 1 del disegno di legge.

La Camera di commercio di Firenze, che allora era quasi una dipendenza del comune ed era presieduta dal *maire*, fu poi ricostituita in altra forma dal granduca Ferdinando III nel 1818, e fu trasformata di nuovo, come tutte le Camere di commercio del Regno, dalla legge 6 luglio 1862, ma rimase però sempre in possesso, come amministratrice, dei beni dell'Arte della lana.

Ho forse troppo a lungo detto nella relazione di ciò che avvenne del Tiratoio lungo l'Arno, che era l'edificio più insigne dell'antica Arte della lana, ma anche gli altri edifici hanno una lunga storia di fortunate vicende. Il Tiratoio in piazza dell'Uccello fu messo in vendita dalla Camera di commercio nel 1869; ma allora sorsero i purgatori di lane e si opposero, contestando alla Camera di commercio il diritto di alienare quello stabile di cui non era che amministratrice, ed affermando il diritto di tutti gli artieri, che si occupavano ancora del lanificio, a godere l'uso di quello stabile e degli altri edifici dell'Arte della lana.

Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 14 maggio 1869, dichiarò che quest'ultimo Tiratoio, che rimaneva ancora all'Arte della lana, era inalienabile, e che la proprietà di esso non era della Camera di commercio, ma dello Stato o del Municipio; non decise la sentenza a quali dei due enti l'edificio in questione appartenesse.

La Camera di commercio si appellò; e, con una sentenza del 26 dicembre dello stesso anno, la Corte di appello di Firenze decise che il Tiratoio era inalienabile, e che non valeva la pena di esaminare se il proprietario fosse il Municipio od il Demanio dello Stato, dal momento che la Camera di commercio dichiarava di essere soltanto amministratrice.

Allora la Camera di commercio riconobbe che non era possibile alienare questo edificio e gli altri beni dell'Arte della lana, senza ricorrere a nuovi provvedimenti legislativi, e, con deliberazione del 5 febbraio 1870, chiese la presentazione di un apposito disegno di legge; ma l'onorevole ministro di agricoltura rispose

che aveva chiamato a decidere dell'argomento il suo collega ministro Guardasigilli, e che il Guardasigilli aveva osservato che un « tale affare implicava delle questioni gravissime di diritto, per dirimere le quali si esigeva maggior copia di studi e di documenti.

Questo avveniva nel 1871. Negli anni successivi si replicarono le insistenze per parte della Camera di commercio, e si replicarono, se non i rifiuti, almeno le dilazioni per parte del ministro di agricoltura; e si giunse così fino ad oggi.

Ora noi dobbiamo decidere: l'Ufficio centrale, ripeto, ha studiato il disegno di legge colla massima cura, e si è persuaso che esso contiene disposizioni ottime; ma sull'articolo 2 ha avuto dei dubbi, e ne ha esposte largamente le ragioni nella relazione a stampa. Crede però, l'Ufficio centrale che l'ordine del giorno proposto sia più che sufficiente a dare all'onorevole ministro, non l'autorità (che già l'ha), ma una maggiore energia nell'esigere dalla Camera di commercio che nell'erogazione di questi beni — i quali debbono essere dedicati, secondo la disposizione dell'articolo, al vantaggio del commercio e dell'industria in generale — si dia la preferenza a qualche istituzione veramente utile alla città di Firenze.

Noi avremmo creduto che fosse più utile e più conveniente d'ogni altra istituzione una scuola di lanificio; ma fu così unanime per parte del Governo, della Camera di commercio e della Commissione parlamentare una assoluta affermazione dell'impossibilità di richiamare in vita in Firenze un Istituto manifatturiero, che noi abbiamo dovuto per necessità, e molto a malincuore, rinunciare a questo disegno nostro.

Firenze fu una grande città manifatturiera nei secoli scorsi; ora non la è più. Quegli insigni, meravigliosi monumenti che essa ha saputo creare nei secoli scorsi, la cultura tutta speciale che ne è venuta ai suoi cittadini, ha fatto sì che oramai la mente dei Fiorentini sia irresistibilmente attratta piuttosto alle industrie artistiche che alle manifatturiere; e noi quindi, coll'ultima parte del nostro ordine del giorno, abbiamo espresso il voto che a Firenze, coi beni dell'Arte della lana, sorga uno di quei grandi Istituti artistici industriali, che la solerzia del ministro d'agricoltura di oggi, e quella dell'onor. Rava che lo ha preceduto, hanno creato in altre città italiane.

Noi desidereremmo di veder sorgere in Firenze un Istituto sul tipo di quello che è sorto qui in Roma nell'Ospizio di S. Michele.

Vi sono già in Firenze diversi piccoli Istituti d'arte industriale; piccoli non perchè vi manchino elementi per farli grandeggiare; piccoli solo per mancanza di aiuto; io credo che se l'onorevole ministro di agricoltura se ne farà iniziatore presso la Camera di commercio e presso le altre autorità fiorentine, potrà sorgere in Firenze un Istituto che darà frutti larghissimi, meravigliosi, e che potrà trarre a sé i giovani delle altre città italiane, perchè in nessuna città come in Firenze i giovani potranno avere innanzi a sé continuamente sublimi modelli anche d'arte decorativa.

Quindi noi insistiamo su questo concetto, e non temiamo che l'essere esso espresso in un ordine del giorno, anzichè in un emendamento, possa recar danno alla cosa.

La Camera di commercio di Firenze, presieduta da un insigne uomo che tutti qui conoscono ed apprezzano, il marchese Giorgio Nicolini, è desiderosissima di contribuire all'avvenire degli Istituti industriali. Anche recentemente essa ha preso deliberazioni nobilissime a questo proposito, a favore, non solo di Istituti di Firenze, ma anche di quelli di altri comuni. Nelle stesso Tiratoio, che ancora rimane all'arte della lana in Firenze, essa ha incoraggiate le piccole industrie artistiche, e specialmente quella dei ricami. Sono certo quindi che in questa via il ministro, la Camera di commercio, il comune e la provincia, tutti si troveranno d'accordo, dotando Firenze e l'Italia di un Istituto che, per l'ambiente meravigliosamente adatto in cui verrebbe a sorgere, potrà essere citato a modello fra tutti gli Istituti del genere, anche fuori del nostro paese.

PENSERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PENSERINI. Non è certo per mancanza di fiducia nel ministro, poichè io ho fiducia nel ministro anche più di quanto possa averne l'Ufficio centrale, ma perchè, considerando oggettivamente la cosa, io penso che se adesso è quel gentiluomo del quale meritamente ha fatto l'elogio il relatore presidente della Camera di commercio di Firenze (e che sia pieno di buona volontà lo credo poichè lo conosco bene, e so quanto valga), bisogna anche prevedere

che passino degli anni. Le leggi essendo fatte per l'avvenire, e, quando fra molti anni non sarà più ministro il ministro attuale e non sarà più Giorgio Nicolini il presidente della Camera di commercio, si potrebbe cambiare idea, quando la legge non prescrivesse nulla.

Quindi, unicamente da questo punto di vista, essendo io perfettamente d'accordo nell'ordine di idee dell'Ufficio centrale, prego l'Ufficio centrale stesso ed il ministro (ed è chiaro che in questo non c'è neppure l'ombra della sfiducia) a voler dare maggiore efficacia a tali idee, che credo condivise anche dal ministro.

Quindi prego a voler consentire di dare questa maggiore efficacia coll'inserire, come aggiunta all'art. 2°, quanto si dice nell'ordine del giorno.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Io non ho da fare che una preghiera: che cioè al n. 3 dell'ordine del giorno sia tolta la parola « a preferenza », di modo che venga quasi ad affermarsi l'obbligo di erogare quelle somme, che verranno ricavate dalle alienazioni, esclusivamente per la città di Firenze.

#### Presentazione di disegni di legge.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, di concerto col Presidente del Consiglio, col ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro, già approvato dall'altro ramo del Parlamento « Sulla Commissione d'inchiesta istituita con Regio decreto 8 marzo 1908, e sull'aumento del limite massimo sulle annualità delle pensioni assegnate dal Ministero della pubblica istruzione ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, il quale verrà stampato ed avrà il suo corso a norma del regolamento.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera elettiva,

per « Alienazione di beni demaniali posseduti dalla Regia marina a Spezia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato ed avrà il suo corso a norma del regolamento.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione sul disegno di legge n. 634. Poichè il senatore Penserini propone di concentrare nell'art. 2 quello che è detto nell'ordine del giorno, prima di procedere alla votazione dell'ordine del giorno, credo sarebbe opportuno chiudere la discussione generale, e passare alla discussione degli articoli, qualora consentissero il relatore e il ministro.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'osservazione del Presidente che cioè questa non è la sede più appropriata per deliberare sull'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, mi pare ovvia; ma d'altra parte e poichè la discussione è quasi esaurita e nulla vi osta, si potrebbe anche deliberare su di esso, senza aspettare l'esame dell'art. 2. E quindi farò intorno all'ordine del giorno stesso brevi dichiarazioni.

La relazione dell'Ufficio centrale, dettata con lo studio diligente, che rende tanto apprezzate e notevoli le relazioni dell'on. senatore G. Mariotti, e le spiegazioni aggiunte nel suo discorso chiariscono ampiamente le ragioni dell'ordine del giorno proposto. Non posso che accettarlo, ma non saprei aderire alla proposta del senatore Penserini, che vorrebbe dare al suo contenuto la sanzione legislativa.

Le disposizioni del disegno di legge non esigono questa maggiore cautela. Inoltre non conviene farsi illusione sull'entità del patrimonio dell'Arte della lana, il quale certo dovette un tempo essere pari alla rinomanza e prosperità di essa. Oggi sono sparite le ricche sue dotazioni d'un tempo e ben poco rimane da conservare. Infatti, e lo ha già ricordato il relatore, come l'arte della lana è andata mano a mano decadendo in Firenze, così si è gradatamente assottigliato il patrimonio della Corpo-

razione. Il decreto del granduca Leopoldo, di cui si è ripetutamente parlato, dimostra che, fin dal secolo XVIII, era molto avanti quella decadenza. E, certo, non giovò ad arrestarla il passaggio delle sostanze dell'ente, alla Camera di commercio, e al patrimonio dell'Opera del Duomo.

Si sa benissimo quali siano le sorti di un patrimonio quando è affidato alla tutela e all'amministrazione di altri enti morali. Non c'è da sorprendersi che, dopo un secolo e più di tali vicende, sia ridotto quasi a nulla. E non solo è rimasto poco, ma, siccome la Camera di commercio non poteva alienarlo ed esso rendeva ben poco, mentre restavano e non diminuivano gli oneri, così si venne a creare una passività sempre crescente. Quindi la necessità di far cessare uno stato di cose che finirà col l'assorbire ciò che rimane.

Ecco le ragioni per le quali si propone che cessi il vincolo dell'inalienabilità di quel patrimonio.

Nel disegno di legge si lascia una certa latitudine relativamente all'impiego di quanto potrà ritrarsi dalla sua alienazione. Solo si prescrive che debba impiegarsi a vantaggio di istituzioni locali. L'ordine del giorno dell'Ufficio centrale indica e suggerisce alcuni impieghi preferibili. Ma non si potrebbe andare più in là, senza incontrare difficoltà serie. L'onorevole Penserini, che è un acuto giurista, sa che la raccomandazione contenuta in un ordine del giorno può e deve produrre i suoi effetti in quanto lo consentano le circostanze, ma, se essa viene tradotta in un precetto legislativo, non può ammettere adattamenti a bisogni ed a condizioni mutabili. Or ciò non sarebbe possibile, nè utile. Infatti il relatore ha avuto il pensiero di suggerire che il ricavo dalle alienazioni sia volto a istituire una scuola industriale dell'arte della lana in Firenze o ad altro Istituto professionale, che giovi alla elevazione della classe lavoratrice. Ma, se questi Istituti non sorgessero o non potessero sorgere, perchè lasciare inoperoso un capitale che potrebbe ricevere altro proficuo collocamento e servire a promuovere altre benefiche istituzioni? Basta quindi come obbligo di legge la disposizione dell'articolo 2. Il Ministero nella sua azione di vigilanza provvederà perchè esse siano osservate ed attuate nel modo più vantaggioso.

Ugualmente reputo inutile aggiungere una disposizione relativamente al rispetto alle memorie storiche.

La legge che dispone sulla conservazione dei monumenti basta a far sì che si ottenga lo scopo voluto dall'Ufficio centrale e dal senatore Penserini. Il Ministero della pubblica istruzione curerà l'esecuzione di quella legge.

Non vi è quindi bisogno di una speciale disposizione legislativa. In quanto alla gestione separata ed autonoma, non v'ha dubbio che debba continuare anche dopo questa legge. Non v'ha bisogno di dirlo espressamente. Anche se vi fosse alcun dubbio, e non v'è, non varrebbe la pena per questo di tornare alla Camera. I provvedimenti voluti, in quanto siano attuabili, lo saranno per la vigile cura del Governo; e non giova nè è necessario introdurli nella legge poichè si creerebbe un ostacolo alla sua esecuzione.

L'onor. senatore Lamberti ha domandato di togliere le parole « a preferenza ». L'Ufficio centrale, che è autore dell'ordine del giorno, dichiarerà esso se insiste o no nel mantenere queste parole.

Io mi permetto però di sottoporre all'onorevole senatore un'ovvia osservazione.

La Camera di commercio, che ha sede nella città di Firenze, dov'è il maggior numero dei consiglieri che sa come nella città è il patrimonio dell'arte della lana, non potrà non tenerne conto. È meglio quindi non vincolare la sua libertà d'azione.

Quel che importa è di non indugiare l'approvazione, fin troppo ritardata, di provvedimenti i quali indubbiamente serviranno a salvare qualche avanzo d'un patrimonio un tempo tanto ricco.

Ringrazio il senatore Mariotti, relatore di questo disegno di legge, ed il senatore Penserini delle loro cortesi espressioni di fiducia verso di me e della loro efficace cooperazione.

PENSERINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PENSERINI. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, non insisterò nella mia proposta e voterò l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

LAMBERTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMBERTI. Io ho proposto di togliere le parole « a preferenza » per stabilire intero l'obbligo di erogare le somme in utilità della città. Ad ogni modo non insisto e mi rimetto all'Ufficio centrale.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. L'Ufficio centrale ha insistito che il fondo sia *a preferenza* destinato al mantenimento degli Istituti di istruzione artistica-industriale nella città di Firenze. Ma realmente se il Senato volesse togliere la parola « a preferenza » ed adibire completamente questi fondi alle istituzioni ed al mantenimento di Istituti di istruzione artistica ed industriale, io credo che diventerebbe necessario estendere un po' più il concetto e dire che, quando non vi fossero queste istituzioni, bisognerebbe capitalizzare le rendite, per impiegarle poi il giorno in cui le nuove istituzioni sorgessero.

Però non mi parrebbe questa una soluzione conveniente. Quindi pregherei l'onorevole senatore Lamberti di voler consentire che l'ordine del giorno sia approvato così come è. I diritti dei cittadini di Firenze sono affermati molto largamente nella relazione, ed anche abbastanza chiaramente nell'ordine del giorno; dipenderà anche dall'Amministrazione della Camera di commercio, che è costituita quasi completamente di cittadini fiorentini, di dare attuazione pratica al nostro concetto, senza bisogno di complicare ora di più la nostra proposta con altre prescrizioni che renderebbero forse difficile l'erogazione di questi fondi. Io desidero che i beni dell'Arte della lana diano il loro reddito alle future istituzioni di istruzione artistico-industriale di Firenze, a vantaggio, cioè, della grande città che riassume in sé l'animo artistico di tutta l'Italia; vorrei però anche lasciare un po' di merito agli enti locali, che troveranno il modo migliore per impiegare i fondi in queste opere di così grande e certa utilità per l'avvenire del nostro paese.

Io tengo un po' alle autonomie locali, sia dei comuni, sia delle provincie, sia anche delle Camere di commercio.

Pregherei quindi il senatore Lamberti di consentire che, espresse il nostro voto, lasciassimo poi alla Camera di commercio di Firenze il

compito di attuarlo. Sono sicuro che essa saprà andare al di là dei nostri desideri, aggiungendo anche ai beni dell'Arte della lana, che non sono eccessivamente cospicui, qualche cosa del suo, come ha fatto la Camera di commercio di Roma a favore degli Istituti artistici della capitale. Questo il desiderio che io esprimo a nome dell'Ufficio centrale.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Ripeto: era mio scopo di porre in piena coerenza colla nascita di queste rendite la loro erogazione, dappoichè provenendo esse esclusivamente dalla città di Firenze, mi pareva fosse giusto che andassero intiere a beneficio della città di Firenze. Ma le considerazioni esposte dall'onor. relatore sono tali che non ho difficoltà di annuire al desiderio da lui espresso.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, del quale ho già data lettura.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli, li rileggo.

#### Art. 1.

Sono aboliti i vincoli di inalienabilità, di uso, di usufrutto o altri di qualsiasi natura, imposti sui beni della abolita Corporazione dell'arte della lana dal contratto rogato addì 13 dicembre 1782 dal notaio Falugi, in esecuzione del rescritto granducale del 5 ottobre 1782 e conservati dal decreto imperiale del 14 luglio 1812 e da qualunque altra legge successiva.

(Approvato).

#### Art. 2.

La Camera di commercio ed arti di Firenze continuerà ad amministrare i detti beni. Essa potrà però alienarli in conformità delle leggi vigenti e ne erogherà le rendite a vantaggio del commercio e dell'industria in generale.

Dal ricavato dell'alienazione dei detti beni la Camera potrà dedurre le somme anticipate al patrimonio della Corporazione anziletta.

Tale deduzione sarà autorizzata per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.  
(Approvato).

### Art. 3.

Qualora al giorno della promulgazione della presente legge esistano persone, le quali dimostrino di avere diritti acquisiti all'uso ed al godimento dei beni di cui nei precedenti articoli la Camera di commercio ed arti di Firenze dovrà pagar loro un'indennità da liquidarsi in via amichevole.

La domanda relativa dovrà essere proposta dentro un anno dalla pubblicazione della presente legge sotto pena di decadenza.

Non riuscendo la via amichevole, le controversie saranno giudicate da un collegio di tre arbitri, nominati uno dalla Camera di commercio ed arti, uno dalla parte interessata, il terzo di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale civile e penale di Firenze.

Gli arbitri in tal guisa nominati giudicheranno inappellabilmente.

In nessun caso però l'indennità potrà superare la rendita media annua che le persone anzidette avranno ricavato dall'esercizio dei loro diritti nell'ultimo decennio, capitalizzata alla ragione del quattro per cento.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Autorizzazione di spese per opere pubbliche, provvedimenti per agevolarne la esecuzione nelle Puglie, ripartizione di stanziamenti e trasporti di fondi nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1908-909;

Maggiori assegnazioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1908-909.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Finali della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni per agevolare le operazioni di trasferimento e di tramutamento delle rendite nominative » (N. 934).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per agevolare le operazioni di trasferimento e di tramutamento delle rendite nominative ».

Avverto che, essendo impedito il ministro del tesoro, egli con lettera delega il sotto-segretario di Stato del suo Ministero, onor. Fasce, a sostenere in Senato la discussione di questo disegno di legge.

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del progetto di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 934).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

### Art. 1.

Per la traslazione delle rendite nominative del debito pubblico e per il loro tramutamento al portatore, il consenso deve essere dato dal titolare o dai suoi eredi od aventi causa, direttamente o da persona delegata con procura in forma autentica, o con firma autenticata, in uno dei seguenti modi:

1° mediante atto pubblico notarile, o giudiziale o amministrativo;

2° mediante scrittura privata a firma autenticata da notaio;

3° mediante dichiarazione fatta presso la Direzione generale del debito pubblico o presso un'Intendenza di finanza con la firma del dichiarante autenticata da un agente di cambio o da un notaio, specialmente accreditati per le operazioni di debito pubblico.

Potrà altresì il consenso essere prestato personalmente dal titolare mediante dichiarazione

fatta a tergo del certificato con firma autenticata da un agente di cambio accreditato o da un notaio.

L'ufficiale che eseguisce l'autenticazione deve certificare anche l'identità personale e la capacità giuridica dei firmatari.

In ogni caso, si dovrà fare il deposito dei certificati di rendita di cui si chiede la traslazione o il tramutamento.

(Approvato).

#### Art. 2.

Nei casi di successione, testamentaria o intestata, del cessionario delle rendite nominative o dell'aggiudicatario per sentenza o del creditore ipotecario o dell'usufruttuario, gli eredi e legatari o loro aventi causa devono presentare il titolo legale a possedere, richiesto, per la successione del titolare, dall'art. 20 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e specificato dall'art. 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *D*.

(Approvato).

#### Art. 3.

Quando si tratti di rendite nominative il cui valor capitale non sia superiore a lire 2000, in luogo del titolo legale a possedere, qual è richiesto dal precedente art. 2, è ammessa la prova diretta della successione col deposito presso l'Amministrazione del debito pubblico dell'atto di morte, del testamento, se esista, e di un atto giudiziale di notorietà, nella forma che sarà stabilita dal regolamento.

Agli effetti del presente articolo il valore capitale sarà determinato moltiplicando per 25 volte l'ammontare netto della rendita.

In ogni caso però, quando sull'operazione richiesta sorga un dubbio che l'Amministrazione del debito pubblico non creda di poter essa risolvere, dovrà il richiedente fornire la prova della successione nella forma indicata nell'articolo 2.

(Approvato).

#### Art. 4.

Per le successioni aperte all'estero del titolare di rendite nominative di debito pubblico, del cessionario, dell'aggiudicatario per sentenza e del creditore ipotecario, il titolo legale a possedere deve risultare da decreto della Corte

d'appello di Roma, pronunziato in Camera di consiglio, ai termini dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *D*.

Nondimeno, anche per le successioni aperte all'estero, nei limiti di valore e con la riserva espressa nel precedente art. 3, l'Amministrazione del debito pubblico può ammettere la prova diretta, con la produzione dei documenti indicati nello stesso articolo.

(Approvato).

#### Art. 5.

Nel caso di morte dell'usufruttuario a vita, le competenze maturate sino al giorno della morte sono pagate agli aventi ragione, che ne presentino domanda regolarmente documentata, come all'art. 2.

Quando gl'interessi dovuti non superino la somma di lire 2000, è ammessa la prova diretta della successione ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 (comma 2°).

Ove però trattisi di somma inferiore alle lire 100, basta un semplice atto di notorietà a giustificazione del diritto di successione.

(Approvato).

#### Art. 6.

Le rendite nominative sottoposte ad ipoteca sono rese libere:

1° per consenso del creditore o del suo legittimo rappresentante o avente causa;

2° per deliberazione o per decreto dell'autorità competente;

3° per sentenza;

4° per prescrizione, quando non sia stata domandata la rinnovazione dell'ipoteca entro 30 anni, salvo le eccezioni contenute nell'articolo seguente.

(Approvato).

#### Art. 7.

Non sono soggette a rinnovazione:

a) le ipoteche per cauzioni imposte dalle leggi nell'interesse del pubblico per cause dipendenti dall'esercizio di uffici o professioni;

b) le ipoteche a favore dell'erario per i contabili dello Stato.

Le ipoteche a favore della moglie su iscrizioni del marito, a garanzia della dote e dei lucri dotali, conservano il loro effetto senza la

rinnovazione per il tempo stabilito dall'articolo 2004 del Codice civile.

(Approvato).

#### Art. 8.

Per ottenere la rinnovazione delle ipoteche sulle rendite deve essere presentata all'Amministrazione del debito pubblico analoga domanda in doppio esemplare.

Le rinnovazioni eseguite sulle iscrizioni del Gran Libro avranno effetto anche se non siano riportate sui relativi certificati. Esse però dovranno essere rese pubbliche, a cura dell'Amministrazione del debito pubblico, con elenchi trimestrali, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per le rinnovazioni delle ipoteche sulle rendite saranno osservate, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2001 a 2006 inclusivamente, del Codice civile, concernenti le rinnovazioni delle ipoteche sui beni immobili.

(Approvato).

#### Art. 9.

L'usufrutto vitalizio di rendite nominative di debito pubblico non è ammesso a favore di più persone se non congiuntamente.

L'usufrutto si estingue nei casi indicati dagli articoli 515, 517 e 518 del Codice civile.

(Approvato).

#### Art. 10.

Le rendite nominative annotate di vincoli diversi da quello ipotecario sono rese libere:

1° per consenso o rinuncia di chi vi abbia interesse;

2° per deliberazione o per decreto dell'autorità competente;

3° per sentenza.

(Approvato).

#### Art. 11.

Per l'annotazione, la cancellazione e la riduzione delle ipoteche e dei vincoli il consenso deve essere dato nei modi indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 1°.

Qualora però si tratti di tramutare rendita al portatore in rendita nominativa e di sottoporla contemporaneamente ad ipoteca o vin-

colo potrà essere prodotta la sola istanza con la firma dell'esibitore delle cartelle.

(Approvato).

#### Art. 12.

Le ipoteche e gli altri vincoli si estinguono pure:

a) con l'estinguersi dell'obbligazione;

b) con lo spirare del termine a cui furono limitate;

c) col verificarsi della condizione risolutiva che vi fu apposta;

d) e, in genere, quando si verifichi la cessazione della loro causa nei casi ammessi dalle leggi.

Per ottenere la cancellazione saranno osservate le modalità da stabilirsi nel regolamento.

(Approvato).

#### Art. 13.

Le iscrizioni di rendita nominativa sono soggette ad opposizione nei casi:

1° di perdita o smarrimento del certificato di iscrizione, denunziati dal titolare o dal suo rappresentante o avente causa;

2° di controversia sul diritto a succedere;

3° di fallimento del titolare;

4° di esecuzione per effetto della ipoteca.

All'infuori dei casi previsti, le iscrizioni nominative non saranno soggette a sequestro, impedimento od esecuzione forzata per qualsiasi causa; e, negli ultimi tre casi le opposizioni non avranno effetto alcuno presso l'Amministrazione, se non siano state preventivamente autorizzate con provvedimento giudiziario e notificato direttamente al direttore generale dell'Amministrazione stessa.

(Approvato).

#### Art. 14.

Qualora l'Amministrazione del debito pubblico si ricusi di eseguire una qualsiasi operazione sopra rendite, la parte richiedente può richiamarsene al tribunale civile del luogo del suo domicilio, il quale provvederà con decreto pronunziato in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero, e sentita pure la suddetta Amministrazione nelle sue osservazioni scritte.

Contro il provvedimento del tribunale è ammesso il richiamo in appello, anche da parte

dell'Amministrazione, osservate le stesse forme di procedimento.

Il tribunale, se non ritenga sufficientemente giustificata l'istanza, potrà ordinare che siano chiamate le parti, che si presumano interessate, o rimandarle a giudizio in contraddittorio, e potrà pure ordinare pubblicazioni o mandare ad eseguire l'operazione con speciali cautele. (Approvato).

#### Art. 15.

Per le controversie riguardanti la interpretazione delle leggi sul debito pubblico, rimane ferma la giurisdizione della V Sezione del Consiglio di Stato, ai termini dell'articolo 23, n. 1, del testo unico di legge sulla giustizia amministrativa, approvato col Regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

(Approvato).

#### Art. 16.

Il pagamento delle rate semestrali sulle rendite nominative dei consolidati, non soggette ad usufrutto vitalizio e non subordinate a speciali condizioni, potrà effettuarsi anche prima della scadenza, in forza di decreto ministeriale, registrato alla Corte dei conti.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'anticipato pagamento.

(Approvato).

#### Art. 17.

È data facoltà ai portatori delle obbligazioni ferrovia di Cuneo - emissione 1857 - ferrovia Vittorio Emanuele, ferrovia Torino-Savona-Acqui, ferrovie Livornesi - Serie A, B, C, D<sup>1</sup>, D<sup>2</sup> - ferrovia Lucca-Pistoia - emissione 1856 - 1858 - 1860, ferrovie Romane (obbligazioni comuni), di conseguirne il tramutamento in nominative e da nominative al portatore, sotto l'osservanza delle formalità da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione della presente legge. (Approvato).

#### Art. 18.

Alle obbligazioni ferroviarie 3 per cento create dalla legge 27 aprile 1885, n. 3048, a quelle della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria ed alle altre indicate nell'articolo precedente, sono applicabili le agevolanze fiscali concesse col

decreto legislativo 26 gennaio 1882, n. 621, per le operazioni specificate nello stesso decreto. (Approvato).

#### Art. 19.

Le ipoteche soggette a rinnovazione ai termini della presente legge, le quali siano state iscritte in epoca anteriore di 30 anni o più alla data dell'attuazione della presente legge, devono essere rinnovate entro un triennio dalla data stessa.

Decorso questo termine senza che siano state regolarmente rinnovate, le dette ipoteche cadranno in prescrizione.

(Approvato).

#### Art. 20.

La disposizione del capoverso dell'articolo 5 della legge 29 giugno 1871, n. 339, per l'unificazione del debito pubblico romano, è estesa alla cancellazione delle annotazioni di ipoteche e di vincoli, già esistenti sulle rendite di debito pubblico degli altri ex-Stati italiani, passate sulle nuove rendite con la unificazione.

La facoltà di pronunziare la cancellazione è deferita al tribunale del luogo ove il vincolo venne costituito, e, se sia stato costituito all'estero, alla Corte di appello di Roma.

(Approvato).

#### Art. 21.

Rimangono in vigore le disposizioni contenute nelle leggi 10 luglio 1861, n. 94 e 11 agosto 1870, n. 5784, allegato D, in quanto non siano modificate dalla presente legge.

Il Governo del Re, entro un anno dalla attuazione della presente legge, coordinerà e pubblicherà un testo unico di tutte le leggi sul debito pubblico e il regolamento generale per la esecuzione di esso.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numera dei voti).

## Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Sul regime dei tratturi del Tavoliere delle Puglie:

Senatori votanti . . . . .	86
Favorevoli . . . . .	69
Contrari . . . . .	17

(Il Senato approva).

Approvazione di tre Convenzioni firmate all'Aja il 14 luglio 1905 fra l'Italia e vari Stati d'Europa:

Senatori votanti . . . . .	86
Favorevoli . . . . .	70
Contrari . . . . .	16

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

ALLE ORE 14.

Riunione degli Uffici.

ALLE ORE 15 — SEDUTA PUBBLICA.

I. Votazione per la nomina:

a) di tre commissari alla Cassa di depositi e prestiti;

b) di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Devoluzione del patrimonio dell'abolita Corporazione dell'arte della lana alla Camera di commercio di Firenze (N. 634);

Disposizioni per agevolare le operazioni di trasferimento e di tramutamento delle rendite nominative (N. 934).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione di spesa per lavori straordinari nelle agenzie delle imposte (N. 939);

Autorizzazione di spesa straordinaria per i lavori di riordinamento della sede del Senato del Regno (N. 940);

Aumento di lire 500,000 al capitolo 52 « Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 941 - *urgenza*);

Convalidazione del Regio decreto 1° settembre 1906, n. 503, e modificazioni al Repertorio della tariffa generale dei dazi doganali (N. 945);

Convalidazione del Regio decreto 17 aprile 1907, n. 179, che modifica le tare legali degli oli minerali, di resina e di catrame (N. 946).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 23 dicembre 1908 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.